



Parco Nazionale
del Cilento,
Vallo di Diano
e Alburni



costa degli
Infreschi e della
Massetta

AREA MARINA PROTETTA
COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETTA
ORDINANZA N. HM del 25 GIU. 2020

PREMESSO che la porzione di territorio tra Marina di Camerota e Scario e più precisamente tra la torre dello Zancale, nel comune di Camerota, e punta Garigliano, nel comune di San Giovanni a Piro:

- è classificata, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della legge 394/91, come zona "A" di tutela integrale dal Piano del Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni;
- è, per effetto dell'art. 4 del D.M. 21.10.2009 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, prospiciente l'area marina protetta denominata costa degli Infreschi e della Masseta;
- è inserita, con D.M. 25 marzo 2005 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, nell'elenco delle Zone di Protezione Speciale, ai sensi della direttiva 79/409/CEE, con codice IT 8050047, nome "costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino";
- è designata, con D.M. 21 maggio 2019 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC), con cod. IT 8050040 dal nome "rupi costiere della costa degli Infreschi e della Masseta";

- ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della norme di attuazione del piano del Parco, la fruizione degli ambiti di tutela integrale, zone "A" del Piano del Parco (di seguito P.d.P.), fermo restando il divieto di installazione di manufatti di qualunque genere, potrà avere esclusivamente carattere naturalistico, come definito al comma 2 dell'art. 5 delle medesime norme;

- che nello specifico, il comma 2 art. 5 delle Norme di Attuazione, nel definire gli usi naturalistici consentiti, indica quelle "attività orientate alla prioritaria conservazione delle risorse e dell'ambiente naturale e alla riduzione delle interferenze antropiche nonché l'osservazione scientifica e amatoriale, la contemplazione, l'escursionismo a piedi, a cavallo, in bicicletta, [...]";

- che il Piano di Gestione del S.I.C., ora ZSC, indicato con cod. IT 8050040 dal nome "rupi costiere della costa degli Infreschi e della Masseta", coincidente con la ZPS codice IT 8050047, nome "costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino", individua tra le principali cause di degrado degli habitat caratterizzati da macchia mediterranea e da vegetazione psammofila, l'eccessivo carico antropico dei mesi estivi che costituisce, inoltre, un sicuro fattore di disturbo per l'avifauna nidificante, per i rettili e gli anfibi, cause indicate anche nelle misure di conservazione del S.I.C., per come approvato nella delibera di Giunta della Regione Campania n. 795 del 19.12.2017, ratificata con il D.M. 21 maggio 2019 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO che l'Ente Parco, con Ordinanza n. 13 del 18.07.2014, al fine di garantire la tutela dei valori ambientali in particolare nelle zone A del Piano del Parco, ha regolamentato l'afflusso e la fruizione delle citate spiagge, determinando un carico antropico compatibile per ciascuna spiaggia compresa tra la torre dello Zancale, nel comune di Camerota, e punta Garigliano, nel comune di San Giovanni a Piro, con il regime normativo previsto dalle Norme di Attuazione del Piano del Parco;

- che la spiaggia della "Resima" nel comune di San Giovanni a Piro, non compresa nell'elenco delle spiagge (Tabella 1) oggetto dell'Ordinanza n. 13 del 18.07.2014, è tornata accessibile;

- che anche la suddetta spiaggia, compresa tra la torre dello Zancale, nel comune di Camerota, e punta Garigliano, nel comune di San Giovanni a Piro, ricade in zona A del Piano del Parco ed è prospiciente l'Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta;

- che il carico antropico determinato nell'Ordinanza n. 13 del 18.07.2014 fissa la presenza massima di una persona ogni 9,5 mq di spiaggia utile;

CONSIDERATO che il criterio di cui all'Ordinanza n. 13/2014 per la definizione del carico antropico (Camax) rientra ampiamente nei limiti previsti dalle indicazioni di cui al "Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-

Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via F. Palumbo 18 - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodiano@pec.it
C.F. 93007990653



**AREA MARINA PROTETTA
COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA**

CoV-2 per attività ricreative di balneazione e in spiaggia”, adottato dalla Regione Campania Allegato sub 1 all’ordinanza n. 50 del 22/05/2020;

RITENUTO di dover adempiere ai propri compiti istituzionali, regolamentando l’afflusso e la fruizione della spiaggia della “Resima”;

VISTO che la spiaggia della “Resima” si estende per 842 mq;

ORDINA

Articolo 1

E’ vietato nella spiaggia della “Resima” del Comune di San Giovanni a Piro, la presenza di più di una persona ogni 9,5 mq utile, con conseguente carico antropico massimo della spiaggia, così come riportato nella seguente tabella:

Nome spiaggia	Comune	Area (mq)	Carico Antropico max (mq/persona)	Carico antropico totale (n. max persone)
Resima	San Giovanni a Piro	842	9,5	88

Articolo 2

Sono confermati, anche per la spiaggia della “Resima” del Comune di San Giovanni a Piro, tutti i divieti dal punto 2 al punto 10 dell’Ordinanza n. 13 del 18.07.2014, che qui s’intendono integralmente riportati.

Articolo 3

L’osservanza dei presenti divieti è affidata al Corpo delle Capitaneria di porto – Guardia Costiera, al Comando Reparto Carabinieri del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed alle competenti Amministrazione Comunali, quest’ultime, così come concordato, potranno farsi carico di monitorare e regolamentare gli accessi.

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite, ai sensi dell’art. 30 della Legge 6.12.1991, n. 394.



Il Direttore
(Dott. Romano Gregorio)